



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto dà attuazione all’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi del quale nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

In particolare, il regolamento in parola provvede alla definizione “dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale” del personale docente, mentre con successivo regolamento ministeriale si provvederà a disciplinare l’“attività procedurale” per il reclutamento del personale docente. I due aspetti, infatti, anche se logicamente collegati, in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento, hanno un’urgenza differente in termini di risposta alle esigenze di coloro che intendano dedicarsi all’insegnamento scolastico. La sospensione legislativa delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S) infatti, avvenuta secondo il disposto dell’articolo 64, comma 4 - ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 implica la necessità di offrire in tempi brevi un adeguato percorso formativo per coloro che vogliono prepararsi per diventare docenti scolastici.

In via preliminare si deve far presente che la determinazione di procedere, per il momento, con il regolamento in esame, soltanto alla definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente, rinviando ad un successivo regolamento la disciplina procedurale del reclutamento del medesimo personale, è giustificata da forti ragioni di necessità e di urgenza. E’ stata, infatti, ravvisata l’esigenza di definire quanto prima - attesa la sopravvenuta sospensione legislativa, ad opera dell’articolo 64, comma 4 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S) - il nuovo percorso formativo per coloro che intendono dedicarsi, attraverso una solida ed adeguata preparazione professionale, all'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione. E in effetti, il miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana, obiettivo di grande rilievo politico, non può che passare attraverso l'immediata riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti.

Tale impostazione non è in contrasto con il disposto dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lì dove si stabilisce che ".....con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400....., è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.....". Non si ritiene infatti che tale previsione abbia un significato univoco nel senso che debba interpretarsi come rinvio ad una disciplina regolamentare che sia contestuale, e concernente sia la formazione iniziale dei docenti, sia il nuovo sistema di reclutamento. In altri termini, ad avviso di questo Ministero, il comma 416 del predetto articolo 2 ha inteso soltanto indicare lo strumento normativo attuativo – il regolamento ministeriale - della disposizione in esso contenuta, senza alcuna prescrizione circa l'unicità o meno della sua adozione e la contestualità di trattazione delle due questioni.

La revisione delle procedure di reclutamento esige, d'altra parte, una tempistica attuativa differenziata, in due tempi diversi, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro ciclo formativo in cinque o sei anni (a seconda del tipo di scuola nella quale andranno ad insegnare).

Sul nuovo sistema di formazione dei docenti, come definito nel suo assetto ordinamentale e organizzativo generale andrà poi a innestarsi la nuova disciplina sul reclutamento, attraverso il completamento del processo di attuazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che si realizzerà con l'adozione dei provvedimenti concernenti il riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti. In proposito va tra l'altro evidenziato che la materia del reclutamento dei docenti è attualmente anche oggetto di apposite iniziative parlamentari già approdate alla fase della discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati (Proposta di legge dell'On.le Aprea - A.C. 953).

La considerazione di tutti questi elementi di diritto, tecnico - ordinamentali e di fatto, fanno propendere per la trattazione nel provvedimento in esame, nell'attuale momento, soltanto della formazione iniziale dei docenti. Detta scelta è stata peraltro autorevolmente avallata dal parere reso dal Consiglio di Stato il 2 febbraio 2010 (n.8/2010), che ha sottolineato come "non appare censurabile la scelta di regolamentare la formazione iniziale dei docenti, e non anche il loro reclutamento"

Ciò detto sulla base legislativa dell'intervento riformatore in questione, si passa ad illustrare la filosofia cui esso si ispira.

L'esigenza di ridisegnare il percorso degli insegnanti di ogni ordine e grado è indubbiamente legata alla constatazione di una difficoltà della scuola italiana testimoniata da

numerose ricerche di organismi internazionali e nazionali, nonché dall'esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Il tema della formazione degli insegnanti va affrontato tenendo presente un obiettivo e due premesse fondamentali.

L'obiettivo è quello di contemperare l'esigenza di cambiamento, connessa all'inevitabile constatazione che i risultati delle numerose riforme messe in atto nel passato decennio non sono stati soddisfacenti, con quella di non sottoporre il sistema universitario e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ad ulteriori tensioni. Occorre quindi risolvere il problema della formazione degli insegnanti senza stravolgimenti normativi e senza nuove modifiche del decreto ministeriale n. 270 del 2004 proprio nella fase in cui esso viene applicato in tutte le università e dei decreti attuativi della legge 508. Si tratta di far sì che le università e le istituzioni AFAM inseriscano nell'offerta formativa quei percorsi di "accreditamento" interni alla laurea magistrali e ai corsi accademici di secondo livello che sono indispensabili per la formazione degli insegnanti. Una soluzione siffatta può essere introdotta immediatamente con interventi normativi molto limitati.

La prima premessa è legata alla considerazione iniziale, e cioè che un miglioramento del livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari nei confronti delle quali si è manifestata negli ultimi anni un'insufficiente attenzione. Va ribadito che, come in ogni altra professione qualificata, un insegnante deve entrare in aula con un elevato livello di conoscenze disciplinari adeguate e aggiornate in riferimento alle materie delle singole classi di abilitazione per l'insegnamento. Un siffatto livello può essere conseguito soltanto nel contesto di una laurea magistrale che comporti la preparazione di una tesi di laurea e anche attività di laboratorio.

La seconda premessa è che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative. Deve considerarsi acquisito che un siffatto aspetto è caratteristico del profilo formativo e professionale dell'insegnante. Il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da insegnare, deve avere l'opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. La sua formazione socio-psico-pedagogica deve renderlo capace di orientarsi nelle diverse fasce di età e permettergli di operare al meglio sia nell'ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all'individuazione delle modalità educative (motivazioni allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il successo didattico.

Queste due esigenze devono essere contemperate senza che alcuna delle due sia penalizzata, facilitando uno sviluppo armonico e complementare dei due aspetti che sono entrambi essenziali alla formazione del profilo dell'insegnante. Al riguardo, appare necessario compiere un riequilibrio delle due componenti laddove quella disciplinare è stata

eccessivamente penalizzata, contribuendo al deficit di competenze e conoscenze soprattutto in campo matematico, linguistico e delle scienze fisiche e naturali.

Inoltre, la formazione armonica e completa dell'insegnante, indipendentemente dal fatto che si tratti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, non può ridursi all'acquisizione puramente teorica e metodologica delle competenze didattiche e pedagogiche. Essa deve contemplare come aspetto imprescindibile una fase di rapporto diretto con la scuola consistente non soltanto in periodi osservativi, ma anche in esperienze attive di insegnamento coordinate con attività di laboratorio, sotto la guida ed il controllo di docenti delle istituzioni scolastiche in cui tale fase si svolgerà. In tal modo, lo studente completerà la sua preparazione pedagogica e didattica anche attraverso esperienze pratiche connesse alle didattiche disciplinari.

La formazione dell'insegnante va pertanto realizzata mediante una laurea magistrale con tirocinio differenziata a seconda del grado scolastico cui si riferisce. La laurea deve condurre lo studente su percorsi che gli consentano di acquisire le conoscenze necessarie per le diverse classi di abilitazione e un primo orientamento socio-psico-pedagogico e didattico-disciplinare all'insegnamento. Tali percorsi devono essere chiaramente definiti, specificando le classi di abilitazione cui essi danno accesso e quali e quanti crediti disciplinari dovranno essere acquisiti obbligatoriamente per poter accedere a ciascuna delle singole classi di abilitazione previste dalla normativa.

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono necessarie alcune modifiche all'attuale quadro normativo al fine di apportare talune correzioni nelle indicazioni delle classi di laurea magistrale e dei crediti che danno accesso alle singole classi di abilitazione. I percorsi di "accreditamento", in particolare in ambito disciplinare, devono infatti essere completi sul piano culturale e non aggirabili su quello normativo. È quindi necessario accorpate alcune classi di abilitazione e su questa base costruire i "percorsi creditizi".

Per pervenire ad una specificazione più precisa della struttura di questa laurea magistrale si sottolineano tre aspetti di primaria importanza:

1) La fase di rapporto diretto con la scuola, con le eccezioni relative alla scuola primaria che vengono in seguito specificate, non è distribuita nel percorso di studi, bensì concentrata nel periodo finale, in cui lo studente possiede conoscenze disciplinari e didattico-pedagogiche tali da rendere proficue le esperienze concrete. È importante che in una prima fase lo studente possa concentrarsi sugli aspetti disciplinari e sulle tematiche pedagogiche generali. Pertanto, nel caso della scuola secondaria, la seconda fase deve consistere in un anno finale di tirocinio (Tirocinio Formativo Attivo, TFA) sotto la guida congiunta dell'università, delle istituzioni AFAM e delle istituzioni scolastiche. Alla fine dell'anno di tirocinio verrà compiuta una rigorosa verifica dell'acquisizione delle conoscenze didattico-disciplinari e delle attitudini pedagogiche all'insegnamento sulla base del curriculum di studi, della tesi di laurea, dell'attività svolta durante il tirocinio, dall'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e della relazione di tirocinio;

2) L'equilibrio tra la componente disciplinare e quella pedagogico-didattica deve essere composto saggiamente, articolando opportunamente la distribuzione degli insegnamenti sulla base del principio di evitare forme di metodologismo astratto. Va evitato che si affronti il "modo" di insegnare la matematica (la storia, la geografia, ecc.) prima di conoscere alcunché

di matematica (di storia, di geografia, ecc.). Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, la componente disciplinare avrà un peso maggiore nella prima fase e quella pedagogico-didattica più accentuato nella seconda, riservando invece all'ultimo anno di tirocinio – in coerenza con quanto osservato al punto 1) – lo sviluppo di laboratori di didattica disciplinare i quali avranno un rapporto diretto con la pratica osservativa e attiva d'insegnamento. Nella scuola dell'infanzia e primaria, invece, il tirocinio potrà avviarsi sin dal secondo anno di studi, e accrescersi progressivamente d'intensità fino all'ultimo anno;

3) La laurea magistrale di formazione degli insegnanti (o il percorso AFAM) deve fondarsi su un rapporto di collaborazione attiva tra università, istituzioni AFAM e istituti scolastici. È questo un nodo di importanza cruciale su cui le esperienze passate (in particolare quella delle S.S.I.S.) suggeriscono come superare seri inconvenienti che hanno certamente contribuito alle presenti difficoltà. Il principio basilare è che il rapporto tra scuola, università e AFAM deve essere il più possibile dinamico e aperto a ogni contributo, evitando la formazione di gestioni chiuse, cristallizzate e autoreferenziali. È accaduto spesso che, mentre i docenti universitari di materie psico-pedagogiche-didattiche si sono mobilitati massicciamente nell'attività di formazione, i docenti "disciplinari" se ne sono ritirati quasi essa costituisse una forma di attività "minore". Un simile atteggiamento contraddice una tradizione italiana, che ha sempre considerato con grande attenzione le questioni dell'insegnamento in ambito disciplinare. È bene che tutta l'università e il mondo dell'alta formazione sentano la necessità di un impegno diffuso e profondo in una questione che riveste una grande importanza nazionale. D'altra parte, non si può certamente dire che la scuola secondaria sia stata significativamente coinvolta nelle attività di formazione: il numero di docenti impegnato in tali attività è stato modesto e ridotto sovente a un numero ristretto di docenti "supervisori". In tal senso, l'esperienza delle S.S.I.S. indica un inconveniente da superare: la cristallizzazione di strutture fisse e di gruppi di persone che riassorbono tutta l'attività formativa e che finiscono con l'isolarsi e perdere un rapporto pieno sia con la realtà universitaria che con quella scolastica.

È quindi fondamentale prevenire il riproporsi di tali forme di cristallizzazione e ciò può essere ottenuto con una serie di importanti accorgimenti: a) eventuali lauree magistrali interuniversitarie potranno essere attivate sulla base dell'autonomia universitaria, purché esse non richiedano la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati dalle facoltà e dalle università; b) affidare la gestione delle singole lauree magistrali alle università (attraverso i corsi di laurea coinvolti) e mirando soprattutto a costruire percorsi all'interno delle strutture esistenti; c) stabilire un rapporto quanto più ampio e dinamicamente variato tra università, istituzioni AFAM e istituzioni scolastiche, avendo come referenti i dirigenti scolastici e i docenti "tutor" all'interno della scuola, e abolendo la figura dei docenti "supervisori" distaccati così come si è configurata fino ad ora. Si ritiene peraltro che possa essere ammessa l'opera di docenti distaccati all'università a condizione che, in accordo con le direzioni scolastiche regionali, essi rispondano delle loro attività alla facoltà ove prestano servizio. In particolare, per la formazione primaria, la figura dei docenti tutor distaccati presso le facoltà interessate va ricondotta alle loro funzioni originarie di coordinamento delle attività di tirocinio diretto nel rapporto organizzativo con le scuole e di accompagnamento e monitoraggio degli studenti.

Peraltro, evitare la formazione di centri indipendenti di gestione (con tanto di sedi, personale amministrativo, ecc.) coniuga una scelta virtuosa e tesa a impedire cristallizzazioni che si risolvono in un impoverimento culturale e didattico, con significative economie di spesa.

L'attuale normativa universitaria, all'interno della quale si pone necessariamente l'inizio della formazione dell'insegnante, prevede due livelli di laurea o una laurea magistrale a ciclo unico per particolari professioni. Tuttavia, nel caso della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, tenendo conto delle riflessioni e studi condotti sull'attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative dei maestri, non trova serie motivazioni un percorso del tipo 3 + 2 per il quale appare difficile dar senso alla distinzione fra un triennio e un successivo biennio. Inoltre, sempre per la natura dell'insegnamento primario e dell'infanzia, appare opportuno iniziare presto le esperienze di tirocinio.

Si ritiene quindi che la soluzione più coerente sia quella di un unico ciclo abilitante di cinque anni, comprensivo di un tirocinio che verrà avviato nelle facoltà di Scienze della formazione a partire dal secondo anno di corso, con accesso a numero programmato secondo le indicazioni del Ministero.

Il percorso di studi articolato su cinque anni consiste di un *curriculum* equilibrato tra insegnamenti disciplinari e didattico-pedagogici. Per entrambi gli ordini di scuola vengono potenziati gli insegnamenti linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici.

Nel caso della scuola dell'infanzia, tenendo conto delle esigenze di educazione dei bambini di quella fascia d'età, si conferisce un ruolo rilevante alle discipline artistiche, musicali e motorie.

Per entrambe le abilitazioni, acquisite contestualmente, si richiede che gli insegnamenti siano collegati e integrati con laboratori pedagogico-didattici. Occorre correggere talune formulazioni che penalizzano la formazione concettuale di base: per esempio, appare improprio fare riferimento a un unico settore "matematico-informatico", poiché è acquisito che l'anticipazione di competenze informatiche rispetto a quelle matematiche danneggia lo sviluppo delle capacità di calcolo mentale. Oltre alle aree di pedagogia generale e di storia della pedagogia, va sottolineato che le caratteristiche di formazione di base delle scuole primarie richiedono agli insegnanti lo sviluppo di capacità specifiche per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e l'ampliamento dell'area linguistica in modo da favorire la conoscenza dell'italiano da parte degli alunni stranieri e dell'inglese da parte di tutti.

Le attività di tirocinio debbono prevedere, con intensità progressiva a partire dal secondo anno, osservazione e insegnamento, sotto la guida di un insegnante "tutor", e vanno accompagnate da laboratori didattici gestiti in ambito universitario con la collaborazione di docenti tutor della scuole dell'infanzia e primarie e di supervisori che dovranno collaborare alla preparazione delle relazioni finali di tirocinio. La laurea prevede una tesi. Il conseguimento del titolo di laurea abilitante è quindi esito di una valutazione complessiva del *curriculum* di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio, da parte di una commissione composta da docenti universitari, tutor e da rappresentanti ministeriali nominati dalle direzioni regionali del Ministero.

Nel caso della scuola secondaria è necessario stabilire il momento in cui deve iniziare il percorso dedicato all'acquisizione di specifiche competenze finalizzate alla formazione del docente. Va ricordato, al riguardo, che la scuola secondaria inferiore (e le classi di abilitazione a essa dedicate) si rivolge ad una fascia d'età (11-14 anni circa) che

presenta particolari problematiche psico-pedagogiche. L'insegnante deve saper gestire il passaggio dalla scuola primaria a un livello superiore che ha finalità più mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche. Egli agisce nel momento delicato di passaggio dall'infanzia all'adolescenza ed ha anche rilevanti responsabilità educative nella formazione del giovane in quanto cittadino.

La scuola secondaria di secondo grado presenta invece alcuni caratteri diversi, che vanno da una più stretta relazione con la formazione al lavoro, la quale però non deve far dimenticare la formazione della persona e del cittadino, alla creazione delle basi (di metodo e di conoscenze) indispensabili ad affrontare gli studi universitari.

Per rispondere a queste esigenze sono necessari percorsi assolutamente equivalenti dal punto di vista del livello di preparazione, che consentano ai docenti di acquisire quelle conoscenze e competenze specialistiche necessarie per l'insegnamento nella scuola secondaria, rispettivamente, di primo e secondo grado. Tale percorso consiste nel conseguimento della laurea triennale, e poi nell'accesso a un biennio magistrale didattico a numero programmato con prova di accesso sulla base delle indicazioni del Ministero, seguito da un anno finale di tirocinio.

L'acquisizione del titolo deve soddisfare requisiti ampi e rigidi in termini di crediti delle discipline oggetto d'insegnamento. Il biennio può essere sia un corso di laurea autonomo sia un *curriculum* attivato annualmente all'interno di una o più lauree magistrali esistenti, o come percorso interclasse, tenendo conto del fabbisogno di insegnanti nella classe di abilitazione corrispondente. Al biennio a numero programmato (uno per ogni classe di abilitazione riservata alle scuole medie inferiori) si accede tramite prova d'accesso che verifichi le conoscenze disciplinari, eventualmente prevedendo modalità atte a verificare le attitudini all'insegnamento per la fascia d'età in oggetto. Il biennio è strutturato con riguardo a tutte le esigenze formative, e tiene conto delle discipline e delle didattiche disciplinari, delle scienze dell'educazione, delle attività di laboratorio e della tesi di laurea. Al biennio segue un anno di tirocinio abilitante (TFA), coordinato dalle università, con il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche che collaborano al tirocinio, e attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum. In questo sesto anno deve essere prevista la frequenza a corsi di scienze dell'educazione, di didattica disciplinare, un tirocinio presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un insegnante "tutor" e una relazione finale. Al termine del tirocinio (TFA), si avrà un esame abilitante finale che tiene conto del risultato della laurea e della relazione di tirocinio e verifica le conoscenze disciplinari, le capacità didattiche e le attitudini all'insegnamento. La commissione è composta da docenti universitari, tutor e da rappresentanti ministeriali nominati dalle direzioni regionali del Ministero. Questo percorso presenta i seguenti vantaggi:

- a) si indirizzano sin dal biennio magistrale gli studenti motivati all'insegnamento verso un percorso di studi adeguato alle scuole medie inferiori.
- b) è di più facile realizzazione da parte delle università, in quanto comporta la creazione di un numero limitato di *curricula*. Le modalità di verifica in accesso, con procedure proprie e con numero chiuso, sono inoltre totalmente inscrivibili nelle analoghe procedure per le ammissioni alle lauree magistrali.
- c) è di rapida realizzazione dal punto di vista ministeriale in quanto presuppone solo una revisione parziale delle classi di abilitazione e l'obbligo di far pervenire alle università una programmazione con cadenza annuale (con previsione a tre anni) delle necessità di insegnanti per le scuole secondarie inferiori.

- d) garantisce un'adeguata e progressiva formazione socio-psico-pedagogica, non generica, ma mirata a una classe d'età definita
- e) evita di generare aspettative e di creare "liste d'attesa" in quanto la programmazione viene di fatto già introdotta con il numero chiuso all'inizio del biennio.
- f) i crediti disciplinari possono essere riconosciuti ai fini di altra laurea magistrale disciplinare, che può completare progressivamente la formazione del docente anche nella prospettiva di docenza nella scuola secondaria di secondo grado. Inoltre i crediti acquisiti in tale percorso possono ovviamente essere "spesi" in altre lauree magistrali nel caso lo studente dopo il tirocinio non risultasse idoneo all'insegnamento o mutasse le proprie prospettive.

In sintesi, il processo di formazione così concepito, oltre a garantire una qualità alta sia per quanto riguarda le conoscenze disciplinari sia per quanto riguarda le competenze psico-pedagogiche e relazionali, consente l'immediata predisposizione (già dall'anno accademico 2009-10) di percorsi formativi caratterizzati da un assoluto rigore disciplinare e, al tempo stesso, da una grande flessibilità (richiesta dagli studenti e dall'intero mondo del lavoro), evitando la costruzione di itinerari prefissati all'interno delle singole classi, ma imponendo percorsi disciplinari accreditati e possibili, con questa modalità, per le scuole secondarie superiori, all'interno di più classi di laurea magistrale.

Per quanto riguarda poi il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), esso è configurato quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il corso di TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo.

Tanto premesso, si passa ad illustrare in dettaglio le disposizioni contenute nel presente regolamento, dando conto, volta a volta, delle principali modifiche apportate in virtù dei pareri espressi dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale per l'alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, dalla VII Commissione della Camera e dalla VII Commissione del Senato. Sono state accolte tutte le modifiche di drafting normativo, laddove intervenivano su articoli che non siano stati espunti o ampiamente modificati a seguito dei pareri.

Riguardo al parere della VII commissione della Camera dei deputati non si è ritenuto di accogliere una delle condizioni di carattere generale: "la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra" (condizione 2), in quanto sarà valutata nel decreto successivo, inerente la formazione iniziale dei docenti per le classi di abilitazione della scuola secondaria di secondo grado, in modo da poter disporre di un quadro completo dei percorsi curricolari. Del pari, non è stata accolta la condizione 8 ("nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola - lavoro"), in quanto dette competenze sono già ricomprese nei settori scientifico disciplinari M-PED 01, M-PED 03 e soprattutto M-PED 04, presenti nei percorsi di laurea magistrale e nel Tirocinio Formativo Attivo.

L'articolo 1 definisce le finalità del regolamento che stabilisce i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado.

L'articolo 2 illustra gli obiettivi che la formazione degli insegnanti intende perseguire per valorizzare e qualificare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

Con **l'articolo 3** si definiscono i percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione predette competenze in relazione alle singole classi di abilitazione.

I percorsi formativi sono articolati in un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria comprensivo di un tirocinio, ed in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo tirocinio per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Si è valutata l'opportunità di scindere i due percorsi relativi alla scuola primaria e dell'infanzia e di "collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido", così come richiesto, demandando ogni considerazione in merito al Ministero, dalla VII Commissione Camera, ed è stato deciso di mantenere l'impianto originale, sulla cui filosofia si rinvia alla premessa, anche sulla scorta dell'autorevole parere della Conferenza dei Presidi dei Corsi di Laurea di Scienze della Formazione Primaria che hanno manifestato la condivisione dell'impianto culturale previsto nel presente regolamento..

I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

La disposizione si completa con la previsione che l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa e delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 costituiscono parte integrante di tutti percorsi formativi e rappresentano una "conditio sine qua non" per conseguire l'abilitazione (esigenza quest'ultima espressa anche dal CUN nel suo parere).

Su parere della VII Commissione della Camera dei Deputati è stata introdotta la lettera c) che esplicita come parte integrante dei percorsi l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Si prevedono, inoltre, per i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria periodi di tirocinio da svolgersi nel corso della Laurea Magistrale o del percorso accademico di II livello nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del "sistema nazionale di istruzione" e ricomprese nell'istituendo albo regionale, dando seguito alla condizione 6 del parere espresso dalla VII Commissione della Camera e dalla VII Commissione del Senato. E' stato aggiunto un comma 6, attraverso il quale si ribadiscono le incompatibilità tra la frequenza dei percorsi di cui al presente decreto e altri percorsi accademici, e un comma 7 ("I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) dando seguito a un'indicazione espressa dal CUN e dalla VII Commissione della Camera.

L'articolo 4 disciplina i corsi di laurea magistrale dedicati alla formazione degli insegnanti, prevedendo il richiamo della normativa di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, con una deroga rispetto al numero dei crediti previsti, stante il carattere professionalizzante dei percorsi, mentre l'indicazione dei requisiti minimi in termini di strutture didattiche e scientifiche è rinviato a successivo decreto, come stabilito dall'articolo 9 comma 2 del predetto decreto. In detta decretazione si terrà comunque conto delle necessità insite nella possibilità di una saltuaria attivazione dei percorsi, così come richiesto dal parere della VII Commissione della Camera.

E' poi disciplinata la facoltà di istituire corsi di laurea magistrale con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei. E' peraltro in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate, pur consentendo la possibilità di istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale adottando la riformulazione del comma proposta dalla VII Commissione Camera

L'articolo 5, dedicato alla programmazione degli accessi, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di definire annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi formativi, tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonché delle disponibilità degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad attivare e a svolgere i percorsi medesimi. Con decreto il Ministro definisce, altresì, le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi, che comunque sono svolte contestualmente a livello nazionale. Non si esclude pertanto di procedere, come suggerito dal CUN, all'elaborazione di una prova nazionale, ma si rimanda la scelta a un momento successivo, anche al fine di valutare l'esperienza della prova nazionale di accesso al TFA di cui all'articolo 15 E' stato aggiunto un inciso relativamente ai punteggi di cui si dà conto nell'illustrazione dei successivi articoli 7 e 8.

L'articolo 6 disciplina il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a numero programmato con prova di accesso, prevedendo l'attivazione presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il corso, strutturato secondo la tabella 1 allegata regolamento, include attività di tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 CFU) che hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi CFU fino all'ultimo anno. Il corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Non è stata accolta la condizione 5) (possibilità di approfondire la preparazione in una determinata area disciplinare) posta dalla VII commissione della Camera, in quanto detta possibilità è già prevista dalla normativa generale sull'Università ed esplicitata nella Tabella 1 che prevede 8 crediti formativi a scelta dello studente.

L'articolo 7 è dedicato alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e ne disciplina i percorsi formativi prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso, lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. Le tabelle allegate al regolamento (nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) individuano per ciascuna classe di abilitazione i requisiti per accedere alla prova di accesso al corso a numero programmato e la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio formativo attivo.

L'articolo 8 disciplina la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado con la medesima tecnica dell'articolo 7, prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. In tal caso, però, la definizione dei requisiti per accedere alla prova di accesso e delle lauree necessarie per accedere al tirocinio annuale sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che terrà conto della revisione delle classi di abilitazione discendente dall'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

Del pari a un successivo decreto è rinviata, per le stesse motivazioni, l'individuazione dei percorsi necessari alla formazione e all'abilitazione degli insegnanti tecnico pratici, dando seguito al parere del CNPI.

L'ammissione di alcune categorie di soggetti che abbiano maturato determinate esperienze nel campo della ricerca scientifica al tirocinio formativo annuale, inizialmente prevista negli articoli 7 e 8, è stata espunta su suggerimento del CUN, del CNPI, della VII Commissione Camera che in vario modo hanno suggerito, anche ai fini di una rigorosa programmazione, di togliere i soprannumeri e di valorizzare le suddette esperienze attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, indicazione recepita all'articolo 5 e nelle norme transitorie di cui all'articolo 15.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevedendo il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso, lo svolgimento del tirocinio ed il relativo esame con valore abilitante.

Le tabelle allegate (nn. 8, 9 e 10) individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale, mentre con decreto del Ministro si provvederà ad adottare le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale. E ciò in coerenza con l'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

L'articolo 10 disciplina l'istituzione e lo svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado,

configurandolo quale corso di preparazione all'insegnamento, le cui attività corrispondono a 60 crediti formativi universitari, suddivisi secondo la tabella allegata n. 11.

Il tirocinio ha durata annuale e attribuisce, previo superamento di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado in una delle classi di abilitazione vigenti. E' stato specificato come predetto percorso sia riservato a tutti gli studenti che concludano il percorso delle lauree magistrali o diplomi accademici di II livello previsti dal presente regolamento, come richiesto dal parere della VII Commissione della Camera dei Deputati.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il tirocinio comprende quattro gruppi di attività:

- a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b. un tirocinio di 475 ore, pari a 19 crediti formativi universitari, svolto presso (e progettato dal)le istituzioni scolastiche, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo e almeno 75 ore dedicate agli alunni con disabilità, anche al fine di ottemperare al parere della VII commissione Camera;
- c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, diversamente disciplinato nelle università e nelle istituzioni AFAM. La composizione del consiglio di corso di tirocinio è stata mutata al fine di dar seguito al parere della VII commissione Camera e del CNPI. Il principio affermato è la configurazione di un organo collegiale, che prevede la presenza di tutti i soggetti corresponsabili della progettazione del percorso, oltre a una rappresentanza della dirigenza scolastica e degli studenti.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:

- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;

c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

La composizione della commissione d'esame è disciplinata diversamente a seconda che l'esame sia svolto nelle università o nelle istituzioni AFAM. Le composizioni delle commissioni, rispetto a una prima stesura sottoposta al parere del CNPI, sono state riviste al fine di equilibrare la presenza e il ruolo del mondo accademico o dell'alta formazione e del mondo scolastico, al fine di ottemperare alle esigenze espresse dal CNPI medesimo e dalla VII commissione della Camera dei Deputati e del Senato nei loro pareri.

La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di abilitazione; fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Si è modificata la dizione, prevedendo anche i vecchi titoli di studio, al fine di evitare possibili cattive interpretazioni della norma e conseguenti contenziosi. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

L'articolo 11 è dedicato ai docenti tutor e prevede che le università interessate stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'istituendo albo regionale. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Sono altresì disciplinate le modalità di selezione (bando emanato dalle facoltà di riferimento) dei tutor coordinatori e, limitatamente ai percorsi di cui all'art.6, dei tutor organizzatori, i quali hanno il compito di orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; infine, seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Compete poi al consiglio di facoltà procedere alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori che richiedono di permanere nell'incarico, sulla base di parametri predeterminati.

Non sono state accolte le condizioni 12 e 13 poste dalla VII Commissione della Camera dei deputati, La condizione 12 ("all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità") sarà soddisfatta, per quanto attiene alla selezione, col previsto decreto in ordine ai tutor coordinatori e organizzatori, mentre la scelta dei tutor dei tirocinanti resta demandata ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici; i criteri di premialità vanno oltre la delega legislativa che ha condotto al presente regolamento,

rientrando nella più ampia sfera dello stato giuridico dei docenti, ovvero in ambito contrattuale.

Quanto alla condizione 13 (“all’articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono riconcorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite”), ogni specificazione risulterebbe tautologica, in quanto nessuna parte del regolamento prevede l’esclusione della predetta categoria.

L’articolo 12 è dedicato all’elenco regionale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi degli insegnanti, tra le quali sono state ricomprese i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (parere VII Commissione della Camera). Il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei centri d’istruzione per gli adulti. L’albo, che deve essere tenuto in forma telematica, è predisposto e aggiornato annualmente (parere VII Commissione della Camera) dagli Uffici scolastici regionali, che devono evidenziare, per ogni istituzione scolastica, alcuni dati particolarmente rilevanti (l’elenco degli insegnanti di ruolo disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae; il piano di realizzazione e di inserimento nell’attività della scuola delle attività di tirocinio attivo; le eventuali precedenti esperienze di tirocinio; l’esistenza di dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari attivi; l’eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali; etc.). Ciascun Ufficio scolastico regionale, inoltre, vigilerà sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo, potendo escludere dall’albo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolarità.

Al Ministero spetta invece il compito stabilire con proprio decreto i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche.

L’articolo 13 si occupa dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, si consegue esclusivamente presso le università.

La definizione delle caratteristiche dei corsi di formazione in parola è affidata al Ministero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e le associazioni nazionali competenti per materia. I corsi devono comunque prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente per la scuola primaria e dell’infanzia, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Si prevede altresì che i corsi in questione siano a numero programmato dal Ministero, che deve tener conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione.

A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l’esame finale consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Quanto alla condizione 9 posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati (“è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno

all'integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità"), sarà il decreto a definire le caratteristiche del percorso di specializzazione, nel corso del quale sarà comunque prevista l'acquisizione delle competenze relative a tutti gli ambiti di disabilità, come richiesto dalle associazioni per l'integrazione scolastica e come previsto dall'attuale graduatoria per i posti di sostegno, che prevede una polivalenza dei titoli.

Anche l'**articolo 14** è dedicato ad un particolare percorso formativo, attribuito in via esclusiva alle università, quello di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. In particolare, le università, nei propri regolamenti didattici di ateneo, possono disciplinare i predetti corsi, articolandoli per la scuola secondaria di secondo grado e prevedendo l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU.

Al fine di garantirne l'uniformità, le università devono rispettare, anche in tal caso, ai criteri stabiliti con decreto dal ministro, sentito il CUN.

A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

L'**articolo 15** reca le norme transitorie del regolamento. In proposito, si fa presente che il complesso apparato di disposizioni transitorie ivi previste è stato predisposto nell'intento di tener conto di tutte le diverse categorie di soggetti che, sulla base dei titoli già acquisiti, godono della legittima aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all'insegnamento senza dover ricominciare *ex novo* il percorso formativo e accedendo direttamente al tirocinio formativo attivo. A tal fine, è stata compiuta una approfondita rivisitazione di tutti i commi, al fine di chiarire ogni eventuale dubbio e di dar seguito ai pareri. Si è dunque temperata la duplice esigenza di garantire permanentemente la possibilità di abilitarsi per i possessori dei previgenti titoli e di compiere rigorose verifiche sulle conoscenze disciplinari che costituiscono la necessaria premessa per ottenere l'abilitazione.

Quanto alla decorrenza delle medesime disposizioni, si precisa che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi, non appena entrerà in vigore il regolamento in questione (in proposito si fa presente che sarebbe auspicabile, attesa la sospensione delle S.S.I.S., far partire i tirocini nel mese di gennaio o febbraio), mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrale è previsto per l'a.a. 2011-2012.

Tra le predette disposizioni si segnalano le seguenti.

Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Gli accessi al predetto tirocinio sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro. Le università che istituiscono i corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso, che mira a verificare le

conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale.

Il test preliminare, che si svolge a livello nazionale, comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti; la prova orale scritta e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di servizio, titoli accademici, titoli di studio e pubblicazioni. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. Il punteggio relativo al servizio, graduato secondo l'esperienza maturata, è stato inserito per contemperare l'esigenza di una rigorosa programmazione con la valorizzazione dell'esperienza acquisita nel corso delle cosiddette supplenze da terza fascia delle graduatorie di istituto, esperienza questa non valutata nella precedente normativa. Si è ritenuto di non procedere, altresì, a nessuna abilitazione ope legis, al fine di garantire la migliore qualità al personale abilitato, nel rispetto dello spirito generale del regolamento.

Si sottolineano altresì come la riscrittura dei commi renda permanente la possibilità di accesso per i possessori dei titoli pregressi, superando una delle criticità rappresentate dal Consiglio di Stato che, nel parere reso, evidenziava come l'ammissione alla SSIS fosse "subordinata al superamento di una prova selettiva" ma "il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l'accesso a dette scuole, potendo essere ripetuta negli anni successivi", "laddove, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio , non potranno più conseguire il titolo abilitante". La possibilità di acquisire l'abilitazione per i possessori dei titoli del pregresso ordinamento è, nella nuova formulazione, di fatto resa permanente.

Le nuove tabelle, che sostituiscono per la secondaria di primo grado e sostituiranno per la secondaria di secondo grado i requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, garantiscono di fatto il pieno possesso della disciplina di insegnamento e accompagnano il percorso di revisione degli ordinamenti e delle classi di concorso. Si è ottemperato al parere della VII commissione della Camera dei deputati, anche se, per quanto riguarda la fase transitoria, si è preferito introdurre una prova scritta, articolata per le discipline oggetto di insegnamento delle rispettive classi di concorso, al fine di garantire nel contempo i diritti acquisiti attraverso l'acquisizione del titolo da chi si sia precedentemente laureato in base ai vecchi requisiti e la certificazione delle competenze disciplinari eventualmente richieste dal nuovo ordinamento e dalle nuove classi di concorso, giudicandosi non totalmente adeguato a tal fine il semplice superamento di un test preselettivo, anziché prevedere l'acquisizione di crediti "ex post" che avrebbe appesantito il percorso meramente transitorio, limitandola a questi casi, disciplinati dalla normativa, in cui l'acquisizione di nuovi crediti sia resa effettivamente necessaria dalla revisione in corso dei curricula e delle classi di concorso.. Quest'ultima disposizione declina il suggerimento della VII commissione del Senato.

Sono state nel contempo risolte altre situazioni in sospeso: è resa permanente la possibilità di accedere ai percorsi di laurea magistrale ai diplomati di vecchio ordinamento ISEF (che possono altresì conseguire l'abilitazione attraverso il compimento del solo TFA) e dell'AFAM (per i quali il percorso abilitante non è mai stato, a differenza della sospensione delle S.S.I.S., interrotto) e sono stati previsti, visto il parere della VII Commissione Camera e

del CNPI, percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997..

Coloro i quali hanno superato l'esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti. Ciò intende garantire i diritti acquisiti di coloro i quali, pur avendo superato le prove selettive e manifestato l'intenzione di concludere il percorso abilitante, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di completare il percorso, stante la sospensione delle SSIS.

La condizione 20 ("occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria") non è stata accolta perché, mentre coloro i quali hanno sospeso la frequenza alle SSIS non hanno avuto l'oggettiva possibilità di concludere il percorso a causa della sospensione delle medesime, il percorso di Scienze della Formazione primaria fruisce di una ininterrotta continuità.

Fino alla predisposizione degli albi regionali, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del regolamento alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base di apposite convenzioni.

Il nuovo comma 28 accoglie un suggerimento della VII commissione del Senato, finalizzato a un'armonizzazione del presente regolamento con il processo riformatore in corso.

L'articolo 16 reca la norma finanziaria che garantisce l'invarianza della spesa prevedendo che i corsi previsti dal regolamento sono finanziati nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dando seguito a una indicazione del Consiglio di Stato.

L'articolo 17, di nuovo inserimento, precisa le date di entrata in vigore del presente regolamento, come richiesto dalla VII commissione Camera e VII commissione Senato.

Quanto alle tabelle, le tabelle da 2 a 10 sono state riviste per fare spazio: alla richiesta del CUN di inserimento dei SSD: L-LIN 11 Lingue e letterature angloamericane e L-LIN 06 Lingua e letterature ispano americane (tabella 3) e alla richiesta di una maggiore

valorizzazione delle didattiche rivolte agli alunni con disabilità, svolta attraverso l'inserimento del SSD M-PED 03 Didattica e pedagogia speciale come richiesto dal parere della VII Commissione della Camera dei Deputati. A tale ultimo fine, la Tabella 11 (Tirocinio Formativo attivo) specifica che 3 crediti del tirocinio (75 ore) e almeno un credito di laboratorio sono dedicati agli alunni con disabilità.

N.d.R.: Il materiale presentato è una rielaborazione a cura di ReporterScuola ed è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.
